

La consegna e la consegna di rigore nella legislazione vigente

1. La consegna

La consegna, come testualmente affermato dall'art. 1358 c.o.m., consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi.

Successivamente, l'art. 1361 c.o.m. disciplina la consegna prevedendo che è punibile con la consegna la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 751 del regolamento (T.U.D.R.O.M. DPR 15.3.2010, n. 90), la violazione cioè dei doveri espressamente indicati come punibili con la consegna di rigore. Trattasi di una disposizione del tutto nuova rispetto al Regolamento del 1986 che, più genericamente, disponeva che fosse punibile con la consegna, tra l'altro, l'inosservanza dei doveri, senza precisare altro.

Trattasi di una specifica apparentemente pleonastica, ma in realtà opportuna. Essa, infatti, elimina dubbi in ordine alla possibilità di instaurare la procedura ordinaria a fronte di illeciti rientranti nelle previsioni di cui all'art. 751 T.U.D.R.O.M., ma ritenuti sanzionabili con sanzione meno grave.

Ciò che si vuol dire è che la precisazione esclude la possibilità di instaurare un procedimento disciplinare per l'inflizione di sanzioni meno gravi della consegna di rigore, a fronte di comportamenti che, pur rientrando nelle previsioni di cui al citato art. 751, si ritengono tuttavia di modesta gravità e, come tali, meritevoli di sanzione meno grave della consegna di rigore.

Non v'è dubbio, infatti, che l'instaurazione del procedimento di rigore comporta maggiori garanzie per l'incolpato che potrà avvantaggiarsi non solo di un difensore di sua fiducia, che sostenga le sue ragioni, ma anche del parere obbligatorio di una Commissione che, seppur non vincolante, costituisce comunque un punto fermo che obbligherà il Comandante di corpo a motivare il suo eventuale dissenso dal parere stesso.

La possibilità, invece, di instaurare per una di dette violazioni il procedimento ordinario, eliminerebbe al manchevole la possibilità di farsi assistere da un militare difensore e anche quella di sottoporre l'accaduto al parere della speciale Commissione disciplinare consultiva prevista dall'art. 1370 c.o.m..

Nulla di nuovo è riscontrabile, invece, nella disciplina della consegna in ordine alla modalità di esecuzione.

In proposito sembra opportuno ribadire che ormai quasi tutto il personale militare, ai sensi dell'art. 741 T.U.D.R.O.M., è escluso dalla fruizione della libera uscita, sicché, per tale personale, risulta

concettualmente difficile immaginare una sanzione costruita sulla privazione di un istituto che, in realtà, non è a loro applicabile¹.

La libera uscita è un istituto che consente al militare, in turni e/o orari preordinati, di poter liberamente disporre del proprio tempo libero anche fuori dalla caserma.

In altre parole, privare un militare della libera uscita, significa impedirgli di poter fruire dei turni ed orari riservati a tale attività, con la conseguenza che, non potendo uscire, è costretto a permanere in caserma.

Ma quando ad essere sanzionati sono militari cui non si applica l'istituto della libera uscita, cioè militari che non hanno dei turni o orari predeterminati durante i quali poter disporre liberamente del proprio tempo libero, appare difficile immaginare l'applicazione di una sanzione di tal genere.

In realtà, la maggior parte dei militari, durante tutto il tempo libero, possono liberamente uscire dalla caserma senza attendere turni e/o orari prestabiliti, sicché l'afflittività della sanzione risiede quasi esclusivamente nella trascrizione matricolare, con le conseguenze che essa comporta.

Forse andrebbe meditata una rielaborazione del vecchio istituto della consegna, adeguandolo al nuovo sistema militare basato ormai su personale professionale e non più di leva.

Non v'è dubbio, infatti, che la capacità afflittiva della consegna aveva senso quando il militare di leva era tenuto a stare all'interno della caserma per tutto il tempo del suo servizio militare, sicché privarlo della possibilità di spendere il proprio tempo libero fuori, comportava un effettivo *pain*, capace di porsi come efficace deterrente rispetto a comportamenti indisciplinati.

Ma oggi, che terminato il proprio servizio tutti (o quasi) i militari hanno la possibilità di muoversi liberamente dentro e fuori dalle caserme, non ha più alcun senso una sanzione ancorata alla privazione di un beneficio che, in realtà, non esiste più come tale, essendo entrato (quello che era un beneficio) nella sfera delle facoltà di ogni militare².

La norma in esame, infine, ripete che il provvedimento con cui è inflitta la consegna deve essere comunicato per iscritto all'interessato e trascritto nella documentazione personale, tuttavia tale comunicazione scritta, come già detto³, non costituisce una fase del procedimento, ma è un'incombenza successiva alla chiusura del procedimento stesso. La comunicazione costituente la

¹ Sugli aspetti relativi al contenuto afflittivo della consegna si veda F. Bassetta in "Verifica della validità ed efficacia delle vigenti sanzioni disciplinari di corpo e di stato", Atti del Convegno di Studi del 21 aprile 2004 su "La regolamentazione disciplinare nella prospettiva del modello professionale delle Forze armate", il quale segnala varie perplessità concettuali ed applicative della sanzione in esame

² Vds. F. Bassetta, op. cit., pag. 123, che sottolinea come in realtà, la sanzione cui vanno incontro i militari non fruitori di libera uscita, si traduce in una sofferenza ben maggiore posto che gli stessi si trovano a dover permanere nel loro alloggio, cioè in uno spazio certamente più angusto di una caserma e privo dei servizi che quest'ultima offre (circoli, sale convegno, ecc.); senza contare che, come acutamente osservato dall'Autore, per i militari non accasermati si realizza una sostanziale identità di esecuzione tra la consegna e la consegna di rigore, con violazione del principio di gradualità imposto dall'art. 1355 c.o.m.

³ Sul punto sia consentito rinviare a E. Boursier Niutta – A. Esposito, Elementi di diritto disciplinare militare, Laurus ed. digitale 2014, pagg. 100

fase indicata alla lettera e) del comma 2, dell'art. 1398 c.o.m., è quella orale che deve aversi immediatamente dopo la decisione. Il provvedimento stesso è, infatti, esecutivo dalla data della comunicazione orale, mentre dalla comunicazione scritta decorre il termine per l'eventuale impugnazione. Essa in pratica funge da notifica formale di un provvedimento già perfetto ed esecutivo.

Trattasi, quindi, di attività *post* procedimentale le cui eventuali illegittimità, ed anche l'eventuale omissione, non inficiano il provvedimento.

2. La consegna di rigore

E' stato già rilevato⁴ come la consegna di rigore costituisca una sanzione più grave della consegna, ma ontologicamente analoga, nel senso che essa consiste pur sempre nella privazione della libera uscita, ma con la maggior afflizione di dover passare il tempo della libera uscita⁵ in un apposito spazio della caserma appositamente adibito alla bisogna.

Il possibile equivoco sul tempo da passare nell'"apposito spazio" e, quindi, sulla possibilità o meno del punito di consegna di rigore di svolgere le normali attività di servizio deriva dalla formulazione della norma inerente l'individuazione delle sanzioni di corpo.

Essa, infatti, non definisce la consegna di rigore, ma si limita a stabilirne le conseguenze, prevedendo appunto l'obbligo di permanere in apposito spazio. Ciò ha fatto ritenere ad alcuno che la disposizione, conformemente alla camera di punizione (e sala di punizione) di rigore previste dal Regolamento del 1964, comportasse la permanenza nel determinato spazio per tutta la durata della sanzione, così che il punito, dovendo stare nell'ambito dell'apposito spazio, era esonerato dal servizio, fatto salvo un eventuale provvedimento di sospensione della sanzione.

L'interpretazione, tuttavia, non sembra affatto condivisibile.

Essa determinerebbe, infatti, una netta cesura con il servizio, il che comporterebbe non poche difficoltà nel far rientrare la norma nell'ambito dei principi costituzionali di libertà⁶. Senza contare

⁴ *Ibidem*

⁵ Sull'obbligo di permanere nell'apposito luogo della Caserma il solo tempo della libera uscita, per tanti giorni quanti sono quelli di consegna di rigore, cfr. V. Scaffa in "*Manuale sulla responsabilità e sul procedimento disciplinare nelle Forze armate e di Polizia*" a cura di V. Tenore-M. Frisciotti-V. Scaffa, ed. Laurus Robuffo, 2010, pag. 73; E. Boursier Niutta - A. Esposito, *op. cit.*, pagg. 107 e segg.. Contra: A. Simoncelli in *Commentario all'ordinamento militare* a cura di R. De Nictolis-V. Poli-V. Tenore, vol. IV, EPG editore, pag. 167;

⁶ Sull'interferenza della sanzione della consegna di rigore con la libertà personale garantita dalla costituzione si sono avute diverse teorie. Taluni autori (Mazzi-Brunelli, *Diritto penale militare*, Giuffrè, 2002, pag. 73; A. Simoncelli in *Commentario all'ordinamento militare* citato, pag. 168) hanno ritenuto che la sanzione della consegna di rigore troverebbe conformità alla costituzione per il fatto che l'obbligo di rimanere in un determinato luogo costituirebbe un mero obbligo del militare punito, senza possibilità di esservi costretto *manu militari*. A tale tesi si contrappone quella di chi (E. Boursier Niutta-A. Esposito, *Elementi di diritto disciplinare militare* citato, pag. 109) osserva che l'obbligo di permanere in un determinato luogo, senza che la norma preveda espressamente la costrizione *manu militari* da parte della Forza pubblica, è previsto anche per gli arresti domiciliari, sulla cui natura restrittiva tuttavia nessuno dubita. Tali autori ritengono allora che la conformità a Costituzione derivi dalla circostanza che la sanzione non comporta affatto la

che, trattandosi oggi di Forze armate professionali, l'eventuale sottrazione al servizio del militare punito, si tramuterebbe in un danno forse maggiore per l'Amministrazione che non per il sanzionato. Il militare punito, infatti, resterebbe del tutto improduttivo fino a 15 giorni (ed in caso di più mancanze anche per più volte), a fronte della corresponsione dell'intero stipendio, con evidente nocumento dell'Amministrazione.

Sotto il profilo dei comportamenti sanzionabili con tale punizione, è da dire che oltre ai comportamenti di cui all'art. 751 TUDROM, la consegna di rigore può essere inflitta per fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo, ai sensi dell'articolo 260 c.p.m.p., non ritenga di richiedere il procedimento penale e per fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento disciplinare.

La prima delle due ipotesi fa riferimento alla "richiesta", di cui è titolare il comandante di corpo o di ente riguardo a taluni reati militari. Richiesta che costituisce una condizione di procedibilità dell'azione penale militare.

In definitiva per alcuni reati militari (ad esempio tutti quelli per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore a sei mesi) l'azione penale può essere esercitata solo se il comandante di corpo avanza richiesta, entro trenta giorni, all'A.G. militare. In assenza della richiesta, il fatto ancorché costituente reato non potrà essere sanzionato sul piano penale, ma dovrà essere sanzionato sul piano disciplinare, attivando un procedimento disciplinare. Procedimento che, se di corpo, dovrà necessariamente essere incardinato come procedimento per l'inflizione della consegna di rigore.

E' vero che il comma 7 dell'articolo in commento recita testualmente che "possono" (non devono) essere puniti con consegna di rigore tali fatti. Tuttavia, non v'è dubbio alcuno che se l'ordinamento prevede detti fatti come reato militare, è evidente come esso stesso gli attribuisca un elevato disvalore social-militare e, quindi, una gravità che impone l'instaurazione del procedimento per la consegna di rigore. Peraltro, come detto a proposito della consegna, quest'ultima è possibile solo per fatti diversi da quelli per i quali sia potenzialmente irrogabile la consegna di rigore.

L'ulteriore caso, riportato alla lettera b) del comma 7, riguarda con ogni evidenza l'ipotesi in cui a seguito dell'esame del giudicato penale si pervenga alla decisione di instaurare un procedimento per l'inflizione di una sanzione di corpo in luogo della sanzione di stato.

permanenza continua per tutta la sua durata nel luogo di espiazione, bensì solo per il tempo della libera uscita, senza alcuna cesura del servizio. A tali tesi si aggiunge quella di altri autori (F. Bassetta, *Verifica della validità e dell'efficacia delle sanzioni disciplinari di corpo e di stato*, Atti del convegno di studi, Scuola Ufficiali Carabinieri, Roma, 21 aprile 2004) che ritengono la libertà costituzionalmente garantita quale "immunità dagli arresti" e, quindi, non intaccata in alcun modo dalla consegna di rigore, anche qualora la si intenda come permanenza nell'apposito luogo per tutto il tempo che intercorre dalla inflizione della sanzione allo scadere della stessa.